

# **Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)**

## **Modifica del 18 settembre 2000**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

### **I**

L'ordinanza del 19 giugno 1995<sup>1</sup> concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

*Art. 222c*      Disposizione transitoria relativa all'articolo 7 capoverso 4

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 7 capoverso 4, il peso totale dei veicoli soggetti all'ordinanza del 6 marzo 2000<sup>2</sup> concernente la tassa sul traffico pesante e immatricolati prima del 1° gennaio 1999 a nome del richiedente può essere abbassato una sola volta. Il peso totale ridotto dev'essere maggiore di 3500 kg.

<sup>2</sup> La domanda di riduzione del peso totale dev'essere presentata all'autorità cantonale competente entro il 31 dicembre 2000.

<sup>3</sup> Il peso garantito è inoltre iscritto nella licenza di circolazione sotto la campo «Decisione dell'autorità».

<sup>4</sup> Per modifiche successive del peso si applica di nuovo l'articolo 7 capoverso 4.

### **II**

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2000.

18 settembre 2000      In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2280

<sup>1</sup> RS 741.41  
<sup>2</sup> RS 641.811